

A.C.A.T. NUOVI ORIZZONTI ODV
Distretto Nord-Sud dell'Azienda ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
Associazione Club Alcolologici Territoriali
Via II Giugno 45 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
Iscriz. Registro Reg. Volontariato TV0569 C. F. 94085890260
Tel. +39 371 2520740
www.acatnuoviorizzonti.org acat.nuovi.orizzonti@gmail.com



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVAZIONE NUOVO STATUTO

In ottemperanza alla Lettera di Convocazione, il giorno 26 Giugno 2019 presso Casa della Comunità L. Martini a Ponte di Piave (TV) si tiene in prima convocazione alle ore 15:00 ed in seconda convocazione alle ore 20:00, una assemblea ordinaria degli associati dell'ACAT NUOVI ORIZZONTI ODV.

Ordine del giorno: esame ed approvazione del Nuovo Statuto Associativo in adeguazione alla attuale normativa Terzo Settore

Presidente Assemlea Gianni Geromel
Segretario Remo Cagnato

Previo conteggio degli associati con diritto di voto in proprio o per delega, viene data lettura integrale dei 32 articoli che compongono il Nuovo Statuto.
Espletati i chiarimenti degli articoli 1- 2- 7- 8-17- 19 richiesti, si prende atto dei contenuti e il documento, rivisto e corretto in coformità con i suggerimenti assembleari, viene proposto per l'approvazione con il seguente risultato.

FAVOREVOLI: 53
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 3

Lo Statuto è quindi dichiarato approvato ed entrerà in vigore alla data della sua registrazione c/o l'Aenzia delle Entrate.

Assolti tutti i punti ed argomenti da discutere, alle ore 22:30 l'assemblea viene dichiarata chiusa.



PRESENTE BOLLO

PRESENTE REGISTRO AI SENSI D.L.G.S. n° 117/2017 ART. 82

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO di TREVISO

Reg.to il 20/06/2019

al n° 3531

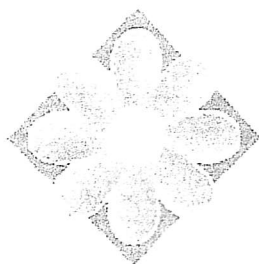
IL PRESIDENTE Gianni Geromel

Esatti E.

PER IL DIRETTORE IL DELEGATO

IL SEGRETARIO Remo Cagnato

RECEVUE n° 5430 del 24.4.2012



A.C.A.T. NUOVI ORIZZONTI ODV
Distretto Nord-Sud dell'Azienda ULSS 2 MARCA TREVIGIANA
Associazione Club Alcolologici Territoriali
Via II Giugno 45 31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
Iscriz. Registro Reg. Volontariato TV0569 C. F. 94085890260
Tel. +39 371 2520740
www.acatnuoviorizzonti.org acat.nuovi.orizzonti@gmail.com

STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)
L'A.C.A.T. (Associazione Club Alcolologici Territoriali, Metodo HUDOLIN), Nuovi Orizzonti, d'ora in avanti chiamata "Organizzazione", è un'associazione del Terzo settore - Organizzazione di volontariato (ODV) a carattere apartitico, aconfessionale ed interetnico costituita ai sensi del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117). L'Organizzazione ha sede legale in via II Giugno 45 nel comune di San Biagio di Callalta (TV) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 (Statuto)
L'Organizzazione di volontariato A.C.A.T. Nuovi Orizzonti ODV è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.
ART. 4 (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5 (Definizione)
C.A.T.: Club Alcolologici Territoriali (Metodo Hudolin) A.C.A.T.: Associazione Club Alcolologici Territoriali (Metodo Hudolin)
1. Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni famiglia mono o plurinucleare ed ogni suo componente può fare un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita e affrontare le molteplici difficoltà e sofferenze presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'approccio ecologico sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita. 2. Il Club, composto da famiglie e Servitore-insegnante, è parte della Comunità locale in cui opera e promuove una cultura della protezione e promozione della salute coerentemente con l'approccio ecologico-sociale che ne è il fondamento scientifico. 3. Le Associazioni dei Club (ACAT) nascono per facilitare e supportare il lavoro dei Club. 4. Ogni ACAT si costituisce come Ente del Terzo Settore, con un proprio statuto e bilancio. 5. Le ACAT hanno un dimensionamento territoriale autodefinito.
ART. 6 (Collegamento con Associazioni di ambito più vasto)
1. La Organizzazione, per il conseguimento dei fini di cui all'art. 7 del presente Statuto, aderisce all'A.R.C.A.T. Veneto (Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali del Veneto - metodo Hudolin). 2. Per il conseguimento degli stessi fini collabora con le altre analoghe Associazioni operanti in Italia e in paesi esteri ove si possano sviluppare i Club.

3. La Organizzazione può aderire ad Associazioni analoghe a carattere sopranazionale.

ART. 7

(Finalità e Attività)

- L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, della solidarietà civile, culturale e sociale.
- Interviene per la prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone e famiglie con sofferenze multidimensionali (problemi alcol/droga correlati ed altri disagi); a questo scopo intende sviluppare un principio ecologico - sociale, l'aiuto reciproco e l'autoprotezione, il sostegno dei CLUB degli Alcolisti in Trattamento, di tutti gli altri gruppi affini collegati e la collaborazione con specifici programmi di trattamento, sia pubblici sia privati; nel loro insieme tutti questi interventi sono protesi a realizzarsi nella Comunità locale.
- Rappresenta un punto di riferimento per i componenti dei CLUB, per i Servitori-Insegnanti e per tutti i vari differenti programmi e servizi, facendo proprio il principio della unità metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta Organizzazione si riconoscono. Rappresenta altresì il luogo di formazione, confluenza e selezione delle iniziative di formazione permanente rivolte a tutti i membri dell'Organizzazione stessa; in particolare l'Organizzazione dovrà curare l'Organizzazione e il rigore scientifico dei programmi e il possesso dei requisiti indispensabili, da parte di coloro che intendono rivestire la qualifica di Servitori-Insegnanti riconosciuti dall'Organizzazione stessa.
- Promuove l'Organizzazione dei Convegni dei CLUB di propria competenza; elabora proposte di progetti di ricerca.
- Cura la raccolta dati nei CLUB e negli altri gruppi con metodologia unificata, nonché l'elaborazione, l'interpretazione e la diffusione dei dati raccolti.
- Sostiene le iniziative dei propri gruppi e/o di gruppi esterni, che si prefiggono lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo alcol/droga e delle dipendenze in genere; coopera per la nascita e l'evoluzione di programmi relativi al sostegno delle famiglie con problemi alcol-droga correlati e della sofferenza umana in genere; sostiene con finanziamento ed adesione, nei limiti stabiliti dall'Organo di amministrazione, lo sviluppo dei programmi e delle attività delle Cooperative Sociali ove vi siano inserite anche persone in trattamento inviate dall'Organizzazione.
- Coopera, tramite la partecipazione attiva di tutti i suoi membri, con coloro che, persone, gruppi, istituzioni, associazioni, ecc., fanno proprio l'obiettivo della prevenzione, dalla primaria alla terziaria, senza pregiudiziali legate a motivi metodologici, ideologici, religiosi, e della nazionalità propria di ciascuno di essi.
- Coopera per l'informazione e la formazione del personale destinato all'attività scolastica

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Di norma incontri settimanali dei gruppi di auto-mutuo aiuto
- Corsi di aggiornamento interni e con la partecipazione della comunità locale e/o di Operatori Sanitari
- Scuole di formazione dei Servitori Insegnanti ed Operatori Sanitari
- Incontri di autosupervisione dei Servitori-insegnanti
- Incontri con la popolazione di informazione e promozione del bene ecologico-sociale
- Prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale delle persone e famiglie con sofferenze multidimensionali (problemi alcol/droga correlati ed altri disagi); a questo scopo intende sviluppare un principio ecologico - sociale, l'aiuto reciproco e l'autoprotezione, il sostegno dei Club Alcolistici Territoriali, di tutti gli altri gruppi affini collegati e la collaborazione con specifici programmi di trattamento, sia pubblici sia privati; nel loro insieme tutti questi interventi sono protesi a realizzarsi nella Comunità locale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17

L'Organizzazione di volontariato opera sul territorio.

ART. 8

(Ammissione)

Sono associati dell'Organizzazione tutte le famiglie mono o polinucleari che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. E' compito della famiglia inoltrare la domanda di ammissione a nome di un suo rappresentante il cui nome comparirà nel libro soci.

Possono aderire all'Organizzazione altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che in totale il loro numero non superi il cinquanta per cento degli associati.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Su domanda dell'interessato, l'ammissione all'Organizzazione è registrata dall'Organo di amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La delibera è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso indebito di rigetto della domanda, disattendendo i principi del Metodo, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 9

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dalle leggi in vigore e dallo statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 10

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

La attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i

rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 11
(Perdita della qualifica di socio)
La Organizzazione opera soprattutto nel campo del disagio, pertanto nessuna persona o famiglia viene esclusa dall'Organizzazione, se non lo richiede.
ART. 12
(Gli organi sociali)
Sono organi dell'Organizzazione: • Assemblea degli associati • Organo di amministrazione • Presidente • Organo di controllo qualora si verifichino le condizioni di Legge Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 13
(L'assemblea)
L'assemblea è composta da tutti gli associati all'Organizzazione iscritti nel Libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso nella sede dell'Organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.14
(Compiti dell'Assemblea)
L'assemblea: • determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione; • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione; • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 15
(Assemblea ordinaria)
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio della Organizzazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 17

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea con tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al conseguimento del risultato voluto. Risponde direttamente all'Assemblea dei soci la quale ha potere di revoca.
E' formato dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Contabile, dal Presidente o da un membro rappresentante di ogni C.A.T. associato alla Organizzazione e scelto dal CLUB medesimo, da un rappresentante del Collego dei Servitori-insegnanti.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- amministra l'Organizzazione svolgendo, su indicazione dell'assemblea, le attività esecutive relative all'ODV, redigendo i verbali, e curandone la custodia presso la sede dell'Organizzazione, dove possono essere consultati dai soci,
- in caso di estrema urgenza e necessità, può provvedere su materia di ordinaria amministrazione, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dell'Assemblea dei soci, nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dall'emissione dei provvedimenti.
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- accoglie l'ammissione e registra il recesso degli associati.
- in caso di assenza definitiva o dimissioni del Presidente, l'Organo di amministrazione non decade, il Vice Presidente assume temporaneamente la carica di Presidente ed indirà le elezioni per il nuovo Presidente entro sei mesi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto tramite votazione diretta del rappresentante delle famiglie tramite di ciascun CLUB e dai Servitori-Insegnanti volontari dei C.A.T. a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Dura in carica tre anni come l'Organo di amministrazione e cessa per dimissioni alla scadenza del mandato, volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. E' rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente attiva le procedure per la elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 (Libri sociali)
L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro con i nomi del rappresentante delle famiglie mono o polinucleari associate, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, in cui debbono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; c) il libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono; d) il registro dei volontari e dei Servitori-insegnanti, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di amministrazione.
Art. 20 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da: • quote associative; • contributi pubblici e privati; • donazioni e lasciti testamentari; • rendite patrimoniali; • attività di raccolta fondi; • rimborsi da convenzioni; • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 21 (I beni)
I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili)
La Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23 (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria a termini di legge dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24 (Bilancio sociale)
E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17,
ART. 25 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.
ART. 26 (Personale retribuito)
L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della Organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono fare valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito per nome e per conto dell'Organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salva altra destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 - (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.